

**Sponsorizzazione per il finanziamento
di lavori da realizzare nell'Anfiteatro Flavio - Colosseo, Roma**

Il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, nella persona dell'arch. Roberto Cecchi, Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di Commissario delegato, c.f. 97562560587, residente per la carica in Roma, via del Collegio Romano, 27 (d'ora innanzi il **"Soggetto promotore"**)

e

la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Moretti, in qualità di Soprintendente, c.f. 80199570583, residente per la carica in Roma, Palazzo Massimo, piazza dei Cinquecento, 67 (d'ora innanzi la **"Soprintendenza"**)

e

Tod's SpA, nella persona del dott. Diego Della Valle, in qualità di Presidente e legale rappresentante, c.f. e P.IVA 01113570442, residente per la carica in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Filippo Della Valle, 1 (d'ora innanzi lo **"Sponsor"**)

(di seguito, il Soggetto promotore, la Soprintendenza e lo *Sponsor* sono indicati singolarmente come la **"Parte"** e, congiuntamente, come le **"Parti"**).

Premesso che

a) il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, d'intesa con la Soprintendenza, ha elaborato un Piano degli Interventi per l'Anfiteatro Flavio - Colosseo (d'ora innanzi il **"Colosseo"**), allegato sub A, (d'ora innanzi il **"Piano degli Interventi"**) con la finalità di garantire la conservazione del monumento e favorirne una corretta e piena fruizione. Il costo del Piano degli Interventi sulla base dell'elaborazione progettuale ad oggi disponibile è di Euro 25 milioni, così come indicato nell'Avviso Pubblico per la ricerca di *sponsor* del 4 agosto 2010 (d'ora innanzi l'**"Avviso"**) comprese le specifiche, le note e i richiami;

b) con l'Avviso il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha reso nota la sua volontà di procedere all'individuazione di uno o più *sponsor*, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per il finanziamento e la realizzazione degli interventi ricompresi sotto la lettera A (A1. restauro del prospetto settentrionale; A2. restauro del prospetto meridionale; A3. sostituzione delle chiusure dei fornicelli del I ordine (attualmente realizzate con il sistema a tubo/giunto) con cancellate) della lettera (a) delle Premesse dell'Avviso e meglio individuati nel Piano degli Interventi;

c) in data 30 ottobre 2010 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione secondo quanto stabilito nell'Avviso e la procedura di valutazione delle proposte si è conclusa con offerte ritenute dall'autorità competente "non appropriate";

d) con nota del 30 ottobre 2010 (prot. in entrata n. 0009712 del 30.10.2010) lo *Sponsor* ha comunque formalizzato il proprio interesse a finanziare i lavori;

am/

Yo

e) successivamente, l'avv. Carlo Montagna dello Studio legale Bonelli Errede Pappalardo, per nome e per conto dello *Sponsor*, con nota del 30 dicembre u.s., prot. in entrata n. 11975 del 30.12.2010 (d'ora innanzi l'"*Offerta*"), ha ribadito l'interesse di Tod's SpA a sponsorizzare in esclusiva tutti i lavori del Piano degli Interventi (sponsorizzazione per solo finanziamento), secondo la previsione di spesa ad oggi conosciuta. Più in particolare, in tale nota, redatta a valle di approfondimenti intercorsi con il Soggetto promotore, lo *Sponsor* confermava la disponibilità a finanziare i lavori per un importo onnicomprensivo di 25 milioni di Euro (incluse IVA ed altre eventuali imposizioni fiscali), a condizione, tra l'altro, di essere l'unico *sponsor* dei suddetti lavori;

f) il Soggetto promotore ha provveduto ad interpellare gli altri soggetti che avevano manifestato interesse, non ottenendo un riscontro positivo;

g) con nota prot. n. 247 del 10.01.2011, l'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali si è espresso positivamente circa la possibile condivisione dell'Offerta, segnalando l'opportunità di alcuni approfondimenti;

e considerato che

nel corso dei lavori è necessario garantire il regolare svolgimento delle attività proprie del Colosseo, compresa l'apertura al pubblico, articolando la distribuzione degli interventi secondo un calendario concordato con la Soprintendenza;

le Parti concordano quanto segue:

1. Oggetto e finalità

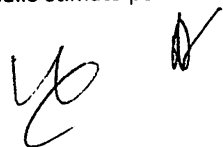
Oggetto del presente accordo (d'ora innanzi l'"*Accordo*") è la sponsorizzazione, in via esclusiva, sotto forma di contributo in denaro, erogato da parte dello *Sponsor* - direttamente o delegando l'Associazione, come di seguito definita - del progetto di restauro del Colosseo come individuato agli ambiti (A), (B), (C) e (D) del Piano degli Interventi adottato dal Soggetto promotore, allo scopo di promuovere, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il nome, il/i marchio/i e gli altri segni distintivi e l'attività dello *Sponsor*.

2. Impegni e facoltà dello *Sponsor*

Lo *Sponsor* si impegna a finanziare, direttamente o delegando l'Associazione, come di seguito definita, la realizzazione del Piano degli Interventi mettendo a disposizione una somma in denaro onnicomprensiva pari a 25 milioni di Euro (incluse IVA ed altre eventuali imposizioni fiscali - d'ora innanzi il "*Contributo*"). Resta inteso che con l'adempimento da parte dell'Associazione anche la corrispondente prestazione dello *Sponsor* dovuta ai sensi del presente Accordo si intenderà adempiuta.

Il versamento del Contributo sarà garantito dallo *Sponsor* con una o più fideiussioni, da presentare al Soggetto promotore almeno 15 giorni prima della pubblicazione di ciascuno dei bandi di gara relativi ai diversi lavori di cui al Piano degli Interventi, pubblicazione che dovrà essere comunicata allo *Sponsor* con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data in cui lo stesso sarà tenuto a presentare la fideiussione. Ogni fideiussione: (i) avrà un ammontare - fermo restando il limite del Contributo - pari a quello stimato per





i lavori di cui al singolo bando di gara; (ii) avrà una durata pari a quella prevista per i lavori assegnati; e (iii) prevederà l'automatica riduzione dell'ammontare garantito in ragione dei pagamenti effettuati.

Il Contributo verrà ripartito secondo le necessità del Soggetto promotore tra il finanziamento degli interventi di cui agli ambiti (A), (B), (C) e (D) del Piano degli Interventi.

Il pagamento del Contributo sarà erogato dallo *Sponsor* - direttamente o delegando l'Associazione - alla/e impresa/e appaltatrice/i dei lavori sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL) preventivamente approvati dal Soggetto promotore, secondo la tempistica definita nel capitolato speciale di ciascun intervento.

Il puntuale pagamento delle somme riferite a ciascun piano di spesa esaurisce gli obblighi dello *Sponsor*, non assumendo il medesimo alcuna responsabilità diretta e/o indiretta, e/o onere, in relazione all'assegnazione e realizzazione dei lavori, alla selezione delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici e alle attività da queste poste in essere, restando lo stesso *Sponsor* sollevato da qualsiasi eventuale pretesa da parte di terzi, incluse le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, e/o da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che possano essere avanzate come conseguenza di e/o in riferimento ai lavori e alle opere realizzate. Lo *Sponsor* è e resta estraneo a tutti i rapporti tra il Soggetto promotore, la Soprintendenza e gli esecutori dei lavori - siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere -, ivi compresi quelli di impiego del personale, dovendosi intendere tali rapporti intercorsi esclusivamente tra il Soggetto promotore, la Soprintendenza e detti soggetti.

Lo *Sponsor*, direttamente o attraverso propri incaricati esterni, potrà ottenere informazioni sullo svolgimento delle varie fasi di restauro incluse le fasi di collaudo, anche avendo accesso al cantiere secondo modalità da concordare con la Direzione dei Lavori.

3. Impegni e dichiarazioni del Soggetto promotore e della Soprintendenza

Il Soggetto promotore e la Soprintendenza assumono l'impegno di far sì che i lavori relativi al restauro del Colosseo vengano realizzati ed eseguiti secondo quanto indicato nel Piano degli Interventi tenendo informato lo *Sponsor* mediante comunicazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione degli interventi di restauro tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la loro esecuzione, il Soggetto promotore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione scritta allo *Sponsor* al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Accordo.

Sono a cura del Soggetto promotore e, per quanto possa occorrere, della Soprintendenza:

- a. la nomina del responsabile unico del procedimento, nonché dell'ufficio della direzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di LL PP;
- b. la redazione dei progetti preliminari relativi ai lavori di cui alle lettere (B), (C) e (D) del Piano degli Interventi, nonché dei livelli di definizione progettuale successivi per gli ambiti (A), (B), (C) e (D) di cui al Piano degli Interventi necessari ad avviare la procedura di individuazione del contraente;
- c. la procedura di individuazione del/i contraente/i per tutti i lavori di cui agli ambiti (A), (B), (C) e (D) di cui al Piano degli Interventi. Tali procedure saranno avviate dal Soggetto promotore nei più brevi tempi tecnici consentiti (indicativamente entro il mese di marzo 2011 per i lavori di cui alla lettera (A) del Piano degli Interventi) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LL PP. Per

quanto concerne i lavori di cui agli ambiti (B), (C) e (D), il calendario indicativo dell'avvio delle procedure sarà presentato entro il termine di 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, a seguito di accordo con la Soprintendenza, per garantire una corretta organizzazione del piano dei lavori, così come indicato in premessa;

- d. la gestione dell'intera fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori di cui alle lettere (A), (B), (C) e (D) di cui al "Piano degli Interventi" e, in particolare, l'onere della gestione del cantiere ai sensi della normativa vigente in materia di LL PP (con personale interno e/o esterno alla Soprintendenza), incluso, a titolo meramente esemplificativo, il Coordinamento per la sicurezza;
- e. la copertura dei costi eventualmente eccedenti il Contributo.

Le funzioni di direzione scientifica e di vigilanza su tutte le attività relative agli interventi saranno assunte dalla Soprintendenza.

Il Soggetto promotore e la Soprintendenza garantiscono la capacità di sottoscrivere validamente il presente Accordo e di disporre dei diritti relativi all'uso di immagini, *logo* e altri segni distintivi, spazi e informazioni di cui al piano di comunicazione meglio specificato al successivo articolo 4, nel rispetto del dettato degli artt. 106 - 108 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm..

4. Piano di Comunicazione

Il piano di comunicazione (d'ora innanzi il "**Piano di Comunicazione**") comprende le attività di comunicazione che potranno essere realizzate dallo *Sponsor*, direttamente e/o tramite la costituzione di una Associazione / Fondazione senza fine di lucro (d'ora innanzi l'"**Associazione**", denominata, a titolo esemplificativo, "*Amici del Colosseo*" o con altre denominazioni similari, per promuovere e dare visibilità pubblica, a livello nazionale e internazionale, ai lavori di cui al Piano degli Interventi relativi al Colosseo, anche quale esemplificazione dell'attività culturale e del patrimonio storico-artistico italiani, di cui il Colosseo rappresenta uno dei simboli più rilevanti, e rendere il medesimo sempre più accessibile alle categorie dei giovani, dei diversamente abili, dei pensionati e dei lavoratori.

Lo statuto o atto costitutivo dell'Associazione dovrà essere redatto in modo da consentire il raggiungimento delle finalità del presente Accordo e verrà tempestivamente inoltrato, prima della sua approvazione, dallo *Sponsor* al Soggetto promotore, che, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, curerà la trasmissione di eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine alle proprie competenze. Lo statuto o l'atto costitutivo si intenderà comunque approvato nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Soggetto promotore, non vengano comunicati, a cura del Soggetto promotore, rilievi scritti.

4.1 Associazione

Lo *Sponsor* costituirà l'Associazione cui potranno aderire, previo parere favorevole dello *Sponsor*, consultato il Soggetto promotore, tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche e/o enti pubblici sia italiani sia esteri) che intendano sostenere l'attività di restauro del Colosseo, iniziative di altrettanto rilievo riferite al patrimonio archeologico e storico-artistico a livello nazionale e internazionale e, più in generale, l'attività dell'Associazione stessa.

Il Soggetto promotore e la Soprintendenza concedono all'Associazione il diritto, in esclusiva - fatti salvi i diritti dello *Sponsor* di cui al seguente Articolo 4.2 -, di utilizzare un logo raffigurante il Colosseo (d'ora

innanzi il "Logo"), nonché di depositare una o più domande di registrazione e di registrare, in Italia e all'estero, a proprio nome e per proprio conto, un marchio per contraddistinguere l'Associazione comprendente il Logo nonché nomi di dominio comprendenti i medesimi segni. Il marchio, il Logo e gli altri segni distintivi potranno essere utilizzati, senza limitazione territoriale alcuna, dall'Associazione nonché dai suoi associati nella sola veste di aderenti all'Associazione, sulla carta stampata, nei mezzi di comunicazione e attraverso altre iniziative e attività promozionali e pubblicitarie e di comunicazione eseguite dalla stessa ai sensi del presente Accordo e del Piano di Comunicazione, così come di seguito specificato.

L'Associazione, fatti salvi i diritti dello *Sponsor* di cui al seguente Articolo 4.2, avrà il diritto di:

a. (i) gestire, in esclusiva, l'attività di comunicazione relativa agli interventi; (ii) al fine di perseguire la propria attività istituzionale, pubblicizzare, in esclusiva, l'attività di restauro del Colosseo, anche attraverso l'organizzazione di una campagna informativa, manifestazioni, eventi, incontri, conferenze stampa, anche *on site* con possibilità di visita del Colosseo; (iii) organizzare giornate che abbiano lo scopo di sostenere la causa del restauro del Colosseo anche mediante accesso dei sostenitori dell'Associazione ai lavori di restauro accompagnati da personale qualificato i cui costi saranno comunque a carico dell'Associazione; (iv) organizzare un piano di visite al Colosseo a favore di persone anziane, diversamente abili, persone con ridotte capacità economiche, studenti, lavoratori.

Le attività di cui alla presente lettera a. verranno pianificate sulla base di un piano di comunicazione annuale o pluriennale redatto dall'Associazione, o dallo *Sponsor* per conto della stessa, e trasmesso al Soggetto promotore a conferma del rispetto dei principi sanciti dal presente Accordo. Il Soggetto promotore curerà, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto piano, la trasmissione di eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e l'approvazione del piano stesso. In caso di mancanza di rilievi scritti, il piano si intenderà comunque approvato nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Soggetto promotore, non vengano comunicati, a cura del Soggetto promotore, rilievi scritti. Iniziative non comprese nel piano potranno essere avviate dall'Associazione d'intesa con il Soggetto promotore, il quale nelle proprie valutazioni dovrà tenere conto dei principi e diritti sanciti dal presente Accordo;

b. sempre al fine di perseguire la propria attività istituzionale, realizzare una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa, direttamente o tramite lo *Sponsor*, (d'ora innanzi, il "Centro") per l'accoglienza dei sostenitori dell'Associazione. Il Centro sarà ubicato nelle immediate adiacenze del Colosseo in modo che l'accesso al medesimo sia agevole e ne sia consentita, nei limiti del possibile, la visione. Il Centro - che sarà allestito per tutta la durata degli interventi di restauro e per i successivi due anni e potrà fregiarsi e utilizzare la denominazione e i segni distintivi dello *Sponsor* - sarà attrezzato sia al fine di accogliere adeguatamente la stampa internazionale, sia in modo da ospitare - nel modo più opportuno e con dignità - le persone anziane, quelle diversamente abili e tutti coloro che soffrono di particolari disagi, interessati a visitare il Colosseo e i relativi lavori di restauro. Le modalità di realizzazione del Centro saranno meglio definite dalle Parti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo nel rispetto dei vincoli di legge e delle finalità definite nel medesimo. La realizzazione del Centro assume, per lo *Sponsor*, una valenza strategica nell'ambito del Piano di Comunicazione;

c. realizzare un sito *internet* illustrativo della propria attività e dei lavori di cui al Piano degli Interventi;

d. d'intesa con il Soggetto promotore, concludere accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni, enti di ricerca e università, o altre istituzioni o enti pubblici e privati che perseguano e/o condividano, per i propri fini istituzionali, obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;

am

Y
N

e. effettuare e organizzare campagne di scatto fotografico e riprese, anche all'interno del Colosseo, nonché campagne di comunicazione, in tutti i casi riferite ai lavori del Piano degli Interventi e allo stato di avanzamento degli stessi;

f. realizzare e utilizzare materiali - anche multimediali o comunque tridimensionali e animati - e applicazioni con immagini e informazioni degli interventi eseguiti sul Colosseo nonché realizzare, o far realizzare, materiali e pubblicazioni editoriali / multimediali / elettroniche e di qualsiasi altra natura o concludere contratti con terzi aventi ad oggetto tali realizzazioni.

Il Soggetto promotore e la Soprintendenza garantiscono all'Associazione il diritto di utilizzare in esclusiva le immagini anche fotografiche e le sequenze di immagini in movimento dalla stessa realizzate o fatte realizzare (di cui l'Associazione avrà in esclusiva tutti i diritti di sfruttamento), che riproducono lo svolgimento dei lavori di restauro e il Logo. Inoltre il Soggetto promotore e la Soprintendenza forniranno all'Associazione, che potrà utilizzarle senza diritti di esclusiva, le altre informazioni relative al Colosseo e al suo restauro che sono nella propria disponibilità, in funzione delle esigenze evidenziate nel Piano di Comunicazione e nel rispetto del dettato degli artt. 106 - 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per quanto applicabili.

4.2 Diritti concessi allo Sponsor

Lo Sponsor, a fronte degli impegni di pagamento assunti con il presente Accordo, avrà il diritto di:

a. ottenere l'accesso al Colosseo per gruppi di persone, con modalità da concordarsi preventivamente con la Soprintendenza. L'accesso non dovrà interferire con il naturale svolgimento delle attività in essere nel Colosseo, tra cui la visita al pubblico del medesimo e non potrà riguardare ambienti in cui non sia garantita la sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia;

b. utilizzare la dizione "Sponsor unico per i lavori di restauro del Colosseo in base al Piano degli Interventi" o altra simile nonché il Logo e gli altri segni distintivi dell'Associazione abbinati a quelli di Tod's in modo particolare durante eventi, manifestazioni e conferenze stampa organizzate per presentare in Italia e all'estero il progetto e/o il ruolo dello Sponsor e la sua attività istituzionale;

c. utilizzare il Logo e gli altri segni distintivi dell'Associazione sulla propria carta intestata e sul materiale istituzionale, ivi incluso il sito internet, che potrà anche prevedere un link con quello dell'Associazione;

d. inserire il proprio marchio nel retro del biglietto di ingresso al Colosseo;

e. inserire il proprio marchio - o comunque pubblicazione dell'erogazione del proprio contributo per la realizzazione dei lavori di restauro - sulla recinzione del cantiere (come definita nell'Avviso) in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del Colosseo;

f. pubblicizzare, anche in abbinamento a prodotti e/o marchi dello Sponsor, l'erogazione del proprio contributo per la realizzazione dei lavori di restauro del Colosseo;

g. utilizzare, anche a fini di promozione istituzionale, il materiale e la documentazione realizzati dall'Associazione anche attraverso la proiezioni di immagini all'interno di propri spazi o nel proprio sito internet.

4.3 Estensione e durata dei diritti concessi all'Associazione e allo Sponsor

am

Yb N

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che i diritti concessi all'Associazione e allo *Sponsor* di cui agli Articoli 4.1 e 4.2 del presente Accordo si intendono concessi senza limitazioni territoriali e, pertanto, sono esercitabili sia in Italia che all'estero.

I diritti concessi all'Associazione avranno una durata di quindici anni a partire dalla data di costituzione dell'Associazione, eventualmente prorogabili mediante apposito accordo sottoscritto dalle Parti.

I diritti concessi allo *Sponsor* decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di restauro e per i successivi due anni.

Ove possa occorrere, si precisa che per i diritti concessi allo *Sponsor* e all'Associazione con il presente Accordo non sono dovuti corrispettivi ulteriori rispetto al Contributo.

5. Clausole di esclusiva

Tod's SpA assume la qualifica di solo e unico *sponsor* per il finanziamento dei lavori di cui al Piano degli Interventi.

Il Soggetto promotore e la Soprintendenza, per la durata del presente Accordo, si impegnano, al fine di garantire il rispetto dei diritti dello *Sponsor* e dell'Associazione, inclusa l'esclusiva concessa ai medesimi, ai sensi del presente Accordo, a:

- non concludere con terzi altri accordi di sponsorizzazione per i lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano degli Interventi;
- non concedere a terzi l'uso, a qualsiasi titolo, di marchi, nomi, immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo con riferimento ai lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano degli Interventi;
- non concedere a terzi il diritto di associare a fini promo-pubblicitari la propria immagine e/o i propri segni distintivi al Colosseo e/o ai lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano degli Interventi;
- non concedere a terzi diritti in grado di ledere gli interessi dello *Sponsor* e/o dell'Associazione perseguiti con il presente Accordo.

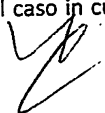
6. Durata

Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e si protraggono fino all'ultima scadenza dei diritti concessi ai sensi del medesimo.

7. Clausole risolutive

Ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con le modalità di cui al successivo Articolo 9, a seguito di grave e colpevole inadempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti da ciascuna di esse, ai sensi del presente Accordo, di cui ai precedenti Articoli 2, 3, 4, 5 e 6. E' da considerarsi grave inadempimento la violazione dei diritti di esclusiva concessi con il presente Accordo.

Lo *Sponsor* avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa al Soggetto promotore e alla Soprintendenza con le modalità di cui al successivo Articolo 9, nel caso in cui il



Soggetto promotore e/o la Soprintendenza, direttamente o indirettamente, rechino pregiudizio all'immagine dell'Associazione e/o dello *Sponsor*.

8. Aspetti fiscali

L'importo erogato dallo *Sponsor*, ai sensi del presente Accordo, potrà godere della deducibilità fiscale ai sensi della normativa vigente.

9 . Comunicazioni

Qualunque comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto (i) per lettera raccomandata a/r, o (ii) a mezzo corriere, o (iii) a mano o (iv) via telefax, confermato da lettera raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi (o a quello diverso che ciascuna Parte comunicherà alle altre in conformità al presente articolo):

per il Soggetto promotore:

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica

Arch. Roberto Cecchi

via del Collegio Romano, 27

00186 Roma

Tel 06/67232278; Fax 06/67232093

c/o Ministero per i beni e le attività culturali;

per la Soprintendenza:

Soprintendente per i beni archeologici di Roma

Dott.ssa Anna Maria Moretti

Palazzo Massimo, Piazza dei Cinquecento, 67

00185 Roma

Tel 06/485780; Fax 06/4880445

per lo *Sponsor*:

Tod's SpA

via Filippo Della Valle, 1

63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Att. Dott. Diego Della Valle

Tel 0734./866205; Fax 0734/863001

am

[Signature] *[Signature]*

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate a mani, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio se effettuata mediante telefax.

11. Altre informazioni

Ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Accordo, sono fatte salve le figure responsabili già incaricate per la procedura di sponsorizzazione.

Per quanto possa occorrere, con la sottoscrizione del presente Accordo il dott. Diego Della Valle, nella qualità di legale rappresentante di Tod's SpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità dichiara:

(i) che Tod's SpA è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68/1999;

(ii) che Tod's SpA non si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l'esclusione dalle gare che riguardino pubblici appalti;

(iii) che in capo al legale rappresentante di Tod's SpA e agli altri soggetti dotati di potere di rappresentanza non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i.;

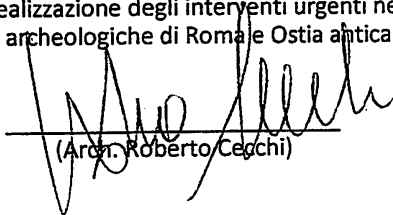
(iv) che in capo alla Tod's SpA e ai soggetti dotati di potere di rappresentanza non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006.

A tal fine, si allega sub B copia del documento di identità del dott. Diego Della Valle.

Si allega sub A l'Avviso pubblico per la ricerca di *sponsor* per il finanziamento e la realizzazione secondo "Piano degli Interventi", Colosseo, Roma, pubblicato il 4 agosto 2010, il relativo "Piano degli Interventi" ed *errata corrige* pubblicato il 5 agosto 2010.

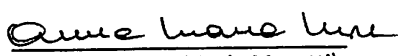
21 gennaio 2011

Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi urgenti nelle
aree archeologiche di Roma e Ostia antica



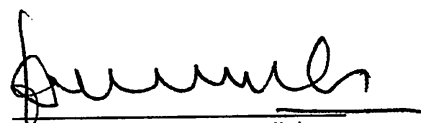
(Arch. Roberto Cecchi)

Soprintendente
per i beni archeologici di Roma



(Dott.ssa Anna Maria Moretti)

Tod's SpA



(Dott. Diego Della Valle)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI
NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR**

per

**IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI
SECONDO “PIANO DEGLI INTERVENTI”,
COLOSSEO1, ROMA**

**Il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree
archeologiche di Roma e Ostia antica, con sede in Roma, via del Collegio Romano,
27, tel. 06/67232278, fax 06/67232093, email
sponsorcolosseo@commissarioarcheologiaroma.
it**

VISTA l’Ordinanza P.C.M. n. 3747/09 e ss. mm. e ii. con la quale viene individuata la figura del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica per risolvere le criticità rilevate nelle aree dette attraverso interventi di messa in sicurezza e che favoriscano la piena fruizione di monumenti e siti;

VISTA l’Ordinanza P.C.M. 3890 del 29 luglio 2010;

VISTO l’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l’art. 119 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 120 del D lgs 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. e ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

VISTO l’art. 26, c. 1, del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con cui si rimanda all’applicazione dei principi

del Trattato dell’Unione Europea per la scelta dello *sponsor* e quindi al rispetto dei principi

di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, proporzionalità e trasparenza a garanzia della concorrenza del mercato;

VISTO l’art. 27 del predetto Codice dei contratti pubblici;

VISTO il “Piano degli Interventi” elaborato d’intesa con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma ed allegato al presente Avviso quale parte integrante dello stesso;

VISTI gli atti di approvazione dei progetti preliminari e gli studi di fattibilità;

tutto ciò premesso, informa :

a. Che con il presente Avviso l’Amministrazione, secondo quanto precisato ai punti seguenti, ha intenzione di sollecitare l’interesse degli *sponsor* per il finanziamento e la realizzazione dei seguenti interventi:

1 È il nome con cui è universalmente noto l’ Anfiteatro Flavio, iniziato dall’imperatore Vespasiano

nel 70 d.C., poco dopo la sua investitura, ed inaugurato dall’imperatore Tito nell’80 d C.

A)

A1) Restauro del prospetto settentrionale;

A2) Restauro del prospetto meridionale;

A3) Sostituzione delle chiusure dei fornic del I ordine (attualmente realizzate con il sistema a tubo/giunto) con cancellate

B)

B1) Revisione e restauro degli ambulatori del I e II ordine;

B2) Revisione, restauro e consolidamento degli ipogei

C)

C1) Integrazione e adeguamento degli impianti;

C2) Realizzazione dell'impianto di illuminazione

D)

D1) Realizzazione di un Centro Servizi nella piazza del Colosseo.

b. Che il coinvolgimento di soggetti privati è da intendersi ai sensi dell'art 120 del D. lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art 26, c. 1, del D. lgs. n. 163/2006 e ss mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al fine di favorire una tempestiva ed efficace conservazione del monumento ed una migliore qualità dei servizi offerti al pubblico da parte dell'Amministrazione.

c. Che, per quanto appresso specificato, dal presente Avviso prende avvio soltanto la procedura di individuazione dello/degli *sponsor* per gli interventi ricompresi sotto la lettera A (A1, A2, A3), come indicato al punto 12), mentre per gli altri interventi, come indicato al punto 13), verranno pubblicati specifici avvisi.

e conseguentemente dispone quanto segue :

1. Soggetto promotore

Il Commissario delegato, nella qualità di soggetto responsabile del conseguimento dei predetti obiettivi, assume il ruolo di soggetto promotore della procedura di sponsorizzazione.

I rapporti tra il soggetto promotore e il/i soggetto/i individuato/i come *sponsor* saranno disciplinati da un contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi della normativa vigente.

2. Soggetti ai quali è rivolto l'Avviso

Il presente Avviso è rivolto a enti, società, associazioni, imprese ed altri soggetti che intendano promuovere la propria immagine secondo le modalità previste ai punti seguenti, concorrendo nella realizzazione del "Piano degli Interventi", ed il cui messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile del soggetto promotore, risulti compatibile con il decoro di un monumento di valore storico-archeologico unico, quale il Colosseo.

I soggetti interessati possono presentare proposta di sponsorizzazione anche organizzandosi in raggruppamento temporaneo con mandato di rappresentanza, in qualità di capogruppo mandatario, a uno dei soggetti temporaneamente associati, denominato *main-sponsor*. Il raggruppamento dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la specifica ripartizione interna, tra i soggetti partecipanti, degli obblighi (ferma restando la responsabilità solidale di tutti nei confronti dell'Amministrazione) e della misura e delle modalità della compartecipazione nell'utilizzo dei diritti derivanti dal contratto di sponsorizzazione.

3. Attività e spesa prevista

Il "Piano degli Interventi" prevede la realizzazione dei seguenti lavori²:

A)

Descrizione importo stimato netto categoria lavori durata stimata

A..1 Restauro del

prospetto

settentrionale³

€ 5.165.000,00 OG2 prevalente

(V classe)

e

OS2 (II classe)

24 mesi

A.2 Restauro del

prospetto meridionale 4

€ 1.936.000,00 OG2 prevalente

(IV classe)

e

OS2 (I classe)

12 mesi

A.3 Sostituzione delle
chiusure dei fornici del I
ordine con cancellate5
€ 1.735.000,00 OG2 10 mesi

B)

*Descrizione calcolo sommario
della spesa*

categoria lavori durata presunta

B.1 Revisione e € 7.000.000,00 ca OG2 prevalente 24 mesi

**2 Gli oneri della sicurezza saranno valutati dal coordinatore in fase di
progettazione. Non sono
computati negli importi riferiti ai singoli lavori.**

3 CIG 052580867B

4 CIG 052580974E

5 CIG 05258129C7

restauro degli
ambulacri del I e II
ordine

e

OS2

B.2 Revisione,
restauro e
consolidamento

degli ipogei

€ 4.500.000,00 ca OG2 prevalente

e

OS2

24 mesi

C)

*Descrizione calcolo sommario
della spesa*

categoria lavori durata presunta

C.1 Impianti € 900.000,00 ca OG 116 18 mesi

C.2 Impianto di

illuminazione

da definire sulla base del progetto in corso

per il Foro Romano

D)

*Descrizione calcolo sommario
della spesa*

categoria lavori durata presunta

D.1 Centro Servizi € 2.500,00/mq 24 mesi

In particolare si specifica quanto segue:

1. I lavori ricompresi sotto la lettera A) sono ad un livello di progettazione
preliminare, per cui può essere attivata fin d'ora la procedura di individuazione
dello *sponsor* (così come disposto al punto 12 del presente Avviso);

I lavori ricompresi sotto le lettere B), C1), D) sono a livello di studio di fattibilità,
per cui la procedura di individuazione dello *sponsor* potrà essere attivata solo a
seguito del conseguimento, a cura della Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma, del livello di progettazione preliminare;

2. I lavori ricompresi sotto la lettera C2) sono nell'elenco delle opere da realizzare,
ma potranno essere progettati solo a seguito della conclusione del progetto di
illuminazione in corso per il Foro Romano, previsto per la fine del mese di
agosto;

3. Conseguentemente, i lavori predetti, raggruppati sotto le lettere da B) a D),

formeranno oggetto di distinte procedure selettive volte alla individuazione dello/degli *sponsor*, ferma restando la facoltà del medesimo soggetto di partecipare e di rendersi affidatario della sponsorizzazione di uno, di più o di tutti i lavori predetti;

6 Con specifiche ai sensi dell'art 253, c 30 del D lgs 163/2006 e ss ii e mm

4. I lavori appartenenti alle categorie A1) e A3), per propria natura, possono essere strettamente interrelati, in quanto riguardano aspetti complementari, così come i lavori appartenenti alle categorie A2) e A3);

5. Ai sensi dell'art 200, c. 1, del D.lgs. n. 163/2006 e ss mm e ii, i lavori relativi alla categoria OS2, per esigenze di coordinamento dei lavori, necessitano di essere affidati congiuntamente con quelli della categoria OG2;

6. I lavori appartenenti alla categoria B1), interessando il circuito ordinario di visita del monumento, dovranno essere eseguiti per lotti funzionali (secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma), in modo da garantire comunque l'apertura del monumento durante lo svolgimento dell'intervento;

7. La realizzazione dei lavori appartenenti alle categorie B2) e D1) non interessa settori inseriti nel circuito ordinario di visita del monumento.

Si prevede quindi che la sequenza degli interventi e dei connessi affidamenti potrà avvenire secondo il seguente schema di organizzazione cronologica delle attività:

A: A.1, Restauro del prospetto settentrionale

A.2, Restauro del prospetto meridionale

A.3, Sostituzione delle chiusure dei fornic

del I ordine con cancellate

proposte di sponsorizzazione

presentabili secondo quanto stabilito dal

presente avviso; contratti di

sponsorizzazione stipulabili in esito alla

procedura di valutazione delle proposte.

B: B.1, Revisione e restauro degli ambulatori

del I e II ordine

B.2, Revisione, restauro e

consolidamento degli ipogei

procedura di individuazione dello

sponsor attivabile dopo il

completamento del progetto preliminare

(previsto entro la fine del 2010).

C: C. 1, Impianti procedura di individuazione dello

sponsor attivabile dopo il

completamento del progetto preliminare

(previsto entro la fine del 2010).

C. 2, Impianto di illuminazione procedura di individuazione dello

sponsor attivabile dopo l'elaborazione

del progetto preliminare, da impostare in

armonia con il progetto in corso per il

Foro Romano.

D: D. 1, Centro Servizi procedura di individuazione dello

sponsor attivabile dopo il

completamento del progetto preliminare

(previsto entro la fine del 2010)

4. Responsabile del procedimento, direzione, sicurezza, vigilanza, collaudo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per ciascun intervento è un funzionario della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.

2. La progettazione preliminare di ciascun intervento e gli studi di fattibilità sono

stati curati dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.

3. La Direzione dei lavori è di competenza dello/degli *sponsor*. Il Direttore dei lavori sarà scelto all'interno di una terna di nominativi proposti dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; la composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà essere sottoposta all'approvazione della Soprintendenza.

4. Il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione sono di competenza dello/degli *sponsor*. Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto del sistema di gestione integrato adottato presso la sede del Colosseo.

5. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma svolgerà funzione di alta sorveglianza e di vigilanza su tutte le attività di competenza dello *sponsor*, nei modi indicati nel contratto di sponsorizzazione.

6. La Direzione scientifica degli interventi è di competenza della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.

7. Il collaudo è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Requisiti di ordine generale dello *sponsor*

Gli *sponsor* non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art 38, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.

6. Requisiti di ordine generale e requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori

Le imprese esecutrici dei lavori non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art

38, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e devono essere in possesso delle attestazioni SOA, in corso di validità, richieste ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al "Piano degli Interventi" .

7. Impegni generali del soggetto promotore

Al/i soggetto/i individuato/i come *sponsor*, il soggetto promotore garantisce i diritti relativi

all'uso di immagini, logo, spazi e informazioni, che sono nella disponibilità dell'Amministrazione, in funzione delle esigenze evidenziate nel "Piano di Comunicazione" (di cui al punto 9), nel rispetto del dettato degli artt. 106-108 del D. lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

La disponibilità dei diritti d'uso è stabilita per la durata dei lavori prevista dal "Piano degli

Interventi", decorrente dalla data di effettiva consegna dei cantieri, e non può essere protratta oltre, anche in presenza di eventuali proroghe dei termini di esecuzione degli interventi motivatamente concesse dalla Soprintendenza vigilante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le tipologie di diritti di cui lo

sponsor può assicurarsi la disponibilità per la durata del contratto.

a. Inserimento del proprio logo o, comunque, pubblicizzazione dell'erogazione del proprio contributo per la realizzazione dei lavori sulla recinzione di cantiere⁷ in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene (art. 120, c. 2, del D.lgs n. 42/2004 e ss mm. e ii) ;

b. Inserimento del proprio logo nel retro del biglietto di ingresso⁸;

c. Sviluppo di una campagna informativa e di comunicazione con logo dedicato, in esclusiva, con il Ministero per i beni e le attività culturali⁹;

d. Campagne di scatto e comunicazione sui lavori e sullo stato di avanzamento degli stessi;

e. Riproduzione tridimensionale e animata dei lavori ultimati;

f. Predisposizione di percorsi di visita legati ai restauri;

g. Materiali editoriali relativi all'esecuzione dei lavori;

h. Collana di eventi *on site* e internazionali.

8. Impegni generali dello *sponsor*

Il/i soggetto/i selezionato/i come *sponsor* è/sono obbligato/i, a sua/loro cura e spese, a realizzare:

- il completamento dell'attività di progettazione (definitiva e esecutiva¹⁰);
- la direzione dei lavori;

7 Per recinzione di cantiere si intende esclusivamente l'insieme delle opere provvisorie che impediscono l'accesso esterno al luogo di lavoro. Non rientra nella recinzione, e quindi non potrà ospitare messaggi pubblicitari, il ponteggio che consente l'esecuzione delle lavorazioni alle diverse quote del monumento.

8 Si informa che i diritti di cui ai punti b) e c) del presente elenco potranno essere rimodulati e specificati nelle modalità applicative, anche in considerazione del possibile affidamento ad altri soggetti degli ambiti di intervento B, C e D, la cui procedura è regolamentata dal punto 13) del presente Avviso.

Al riguardo si terrà conto, in particolare, anche dell'incidenza proporzionale del contributo accordato.

9 Cfr. nota precedente

10 Da sottoporre a autorizzazione e validazione e realizzata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art 26, c. 1, del D. lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.

- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori;
- l'appalto a terzi o l'esecuzione diretta dei lavori;
- le attività propedeutiche e/o collaterali finalizzate all'esecuzione dei lavori.

Lo *sponsor* deve assicurare la fornitura di tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta realizzazione dell'intervento.

Nel contratto di sponsorizzazione sarà fissato il tempo necessario per il completamento di ciascun intervento e saranno definite le penali per ogni ritardo imputabile allo *sponsor*.

Il finanziamento offerto dallo *sponsor* è da intendersi comprensivo del costo netto dell'intervento, così come indicato al punto 3) del presente Avviso, maggiorato di eventuali

oneri o imposte di legge.

9. Proposta di sponsorizzazione

a) La proposta deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione :
dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede, etc) dei soggetti proponenti;

breve illustrazione dell'attività, della dimensione economica, delle politiche di *marketing* dei soggetti proponenti;

entità economica (*budget*) della proposta espressa in Euro per la realizzazione degli interventi e le relative garanzie economico-finanziarie; l'impegno economico garantito non deve essere comunque inferiore alla cifra stimata indicata al punto 3) del presente Avviso;

dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, iscrizione SOA, sede, etc) dell'impresa/e prescelta/e per l'esecuzione dei lavori (se diversa/e dallo *sponsor*);

dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 5) da parte dello/degli *sponsor*;

dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 6) da parte dell'impresa/e prescelta/e per l'esecuzione dei lavori;

l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Avviso;

l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;

l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a provvedere a tutti gli

adempimenti inerenti e conseguenti la realizzazione di quanto previsto nella “Relazione di progetto” e nel “Piano di Comunicazione”.

b) La proposta deve, altresì, a pena di esclusione, contenere i seguenti elementi, soggetti a valutazione ai fini della comparazione delle proposte di sponsorizzazione e dell'individuazione di quella più vantaggiosa:

1. “Relazione di progetto” contenente proposte migliorative rispetto alle previsioni del “Piano degli Interventi” e del/dei progetto/i, posti a base della procedura di individuazione dello *sponsor*;
2. Offerta di un “Fondo di manutenzione” destinato a finanziare la manutenzione dei beni, a cura dell'Amministrazione competente, nel periodo successivo alla realizzazione degli interventi;
3. Valutazione dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento per cui si avanza proposta di sponsorizzazione;
4. “Piano di Comunicazione” relativo all'intervento di sponsorizzazione, che espliciti (in caso di una pluralità di soggetti interessati, con riferimento distinto allo spazio ed al grado di visibilità attribuito a ciascun di essi) le tipologie di diritti (di cui al punto 7) che si intendono utilizzare, la durata (comunque contenuta entro i limiti di cui al punto 7) e una previsione delle modalità del loro utilizzo, comprese eventuali proposte circa forme di ritorno d'immagine non previste al punto 7), nonché l'entità economica (*budget*) della proposta espressa in Euro, le relative garanzie economico-finanziarie ed il piano di erogazione dei finanziamenti;
5. *Curriculum* dello *sponsor* relativo ad eventuali sponsorizzazioni già attivate nel campo dei beni culturali;
6. *Curriculum* dei lavori eseguiti da parte dell'impresa prescelta, con riferimento ad interventi simili realizzati su beni archeologici tutelati.

10. Esame delle proposte

Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, composta da cinque membri, di cui faranno parte il Soprintendente per i beni archeologici di Roma ed esperti dei settori amministrativo, economico/finanziario, *marketing* e tecnico-scientifico.

Sono criteri di valutazione, al fine di redigere una graduatoria delle proposte:

1. Qualità e completezza della “Relazione di progetto”, con particolare riguardo alla presenza di proposte migliorative per quanto concerne l'organizzazione e l'impatto del cantiere, il ricorso a tecnologie avanzate per le attività propedeutiche alla conoscenza e mappatura del monumento .

fino ad un massimo di punti 50

2. Entità delle risorse economiche messe a disposizione dell'Amministrazione come “Fondo di Manutenzione”.

fino ad un massimo di punti 5

3. Tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento.

fino ad un massimo di punti 10

4. Contenuti e impegno economico del “Piano di Comunicazione”, con particolare riferimento all'articolazione, all'approfondimento e al carattere innovativo dello stesso, da valutare in base alla capacità di veicolare la valenza culturale dell'intervento conservativo e diffondere la conoscenza del monumento.

fino ad un massimo di punti 15

5. Consistenza del *curriculum* dello *sponsor*, con riferimento a sponsorizzazioni già attivate su beni culturali.

fino ad un massimo di 10 punti.

6. Consistenza del *curriculum* del/i progettista/i e della/e impresa/e prescelta/e per la progettazione e realizzazione degli interventi, con riferimento ad esperienze su immobili di interesse archeologico.

fino ad un massimo di 10 punti.

Sulla base della graduatoria verranno individuati i soggetti per la stipula dei contratti di sponsorizzazione.

In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il soggetto promotore ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione.

In particolare, il soggetto promotore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell'attività, dell'immagine, del marchio dello *sponsor* o dei contenuti del "Piano di Comunicazione" proposto, siano ritenute incompatibili con la tutela del patrimonio culturale.

Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di contratti di sponsorizzazione, saranno tenute in considerazione per eventuali altre iniziative da svolgersi sul Colosseo che verranno poste in essere da parte del soggetto promotore.

11. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l'individuazione delle reciproche obbligazioni avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato.

12. Invito a presentare proposte per la sponsorizzazione dei lavori dell'ambito A (A.1, A.2, A.3)

Le proposte da parte dei soggetti di cui al punto 2) del presente Avviso, relative all'ambito A) del "Piano degli Interventi", sintetizzato al punto 3), dovranno pervenire in busta chiusa

e sigillata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, via del Collegio Romano 27, ROMA, III piano, con la dicitura **"Avviso pubblico per la ricerca di *sponsor* per la realizzazione di lavori dell'ambito A (secondo "Piano degli Interventi"), Colosseo, Roma", entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2010.**

Farà fede l'apposizione sulla busta della data e dell'ora del ricevimento da parte dell'Ufficio ricevente.

Responsabile del procedimento è l'arch. Pia Petrangeli.

Per eventuali informazioni si può contattare l'Ufficio del Commissario delegato ai seguenti

recapiti: tel 06/67232278, fax 06/67232093, email sponsorcolosseo@commissarioarcheologiaroma.it

Le proposte dovranno rispettare quanto previsto dal presente Avviso, ed in particolare contenere gli elementi indicati al punto 9.

13. Sponsorizzazione dei lavori degli altri ambiti (B, C, D).

Per gli altri ambiti di lavori, i termini e le eventuali modalità integrative di presentazione delle offerte saranno resi noti con lo stesso mezzo di pubblicità previsto al punto 14) del presente Avviso.

14. Altre informazioni

Informativa ai sensi del D. lgs n. 196/2003

Si informa che i dati raccolti sono funzionali esclusivamente allo svolgimento della procedura di Avviso pubblico oggetto del presente bando.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art 13 del D. lgs. n. 196/2003 e potranno essere esercitati ai sensi della L. 241/1990 e ss mm. ii .

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica.

Verifica titoli

La stipula del contratto di sponsorizzazione sarà preceduta dalla verifica dei titoli e di quanto dichiarato in sede di offerta.

Pubblicità

Il presente Avviso è preceduto da informativa sulla G.U.R.I., su n. 4 quotidiani nazionali e

su n. 3 quotidiani a diffusione internazionale e è pubblicato per intero sul sito internet del

soggetto promotore:

www.commissario-archeologiaroma.it

Dell'Avviso verrà data notizia anche mediante le rappresentanze diplomatiche italiane.

Si procederà alla pubblicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico in oggetto, con lo stesso mezzo di pubblicità del presente avviso.

I progetti relativi al “Piano degli Interventi” potranno essere visionati presso l'Ufficio del Commissario delegato, via del Collegio Romano 27, Roma, prendendo appuntamento tramite invio di email all'indirizzo

sponsorcolosseo@commissarioarcheologiaroma.it o telefonando al numero 06/67232278.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 3890

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante "Primi Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008;

CONSIDERATO che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre 2008 sono cessate le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente per il mantenimento dello stato di emergenza anche con riferimento al territorio della regione Lazio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, tuttavia, che limitatamente alle aree archeologiche di Roma e provincia permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex articolo 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei sopra citati territori;

ACQUISITA l'intesa della regione Lazio;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DISPONE

Articolo 1

1. L'architetto Roberto Cecchi è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il Commissario delegato per le finalità di cui al comma 1 si avvale dei soggetti attuatori nonché della Commissione generale d'indirizzo e coordinamento di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 4 ed 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati, nonché dei beni e dei servizi messi a disposizione dai medesimi.
5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'esperto di cui al comma 11 del medesimo articolo.

ART. 2

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

ART. 3

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse di destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.
2. Il Commissario delegato continua altresì ad utilizzare la contabilità speciale già aperta ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2019 109

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Antonio Di Pietro

Disposizioni urgenti di protezione civile. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836/2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia», l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e le richieste del 27 novembre e del 10 dicembre 2009 del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 20 novembre 2009 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonche' la nota del 2 dicembre 2009 della regione Lazio;

Vista la nota del 27 ottobre 2009 con cui il prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008 e n. 3742 del 18 febbraio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, nonche' la nota del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e le note del 9 dicembre 2009 del Commissario delegato e in data 11 dicembre 2009 della Direzione generale per la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009 e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 18 dicembre 2009 del Ministro della salute;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, nonche' la nota del 21 dicembre 2009 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2009, recante la proroga fino al 31 dicembre 2009 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, con particolare riferimento all'art. 6, che dispone il trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al primo sulla apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato;

Considerato che nel corso dell'anno 2009 e' stato attuato dal Commissario delegato il piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale, e che occorre proseguire tale attuazione, individuando a tal fine le necessarie risorse finanziarie, ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attivita' di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attivita' di bonifica, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia), delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami;

Viste le note del 25 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 novembre 2009 della regione Puglia;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti aree marine, in materia ambientale e a causa della criticita' del sistema portuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del

20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.

3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5

ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n.

3791 del 15 luglio 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gli artt. che trattano argomenti di competenza del Commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e Ostia antica sono:

Art. 3

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, per gli interventi urgenti da adottarsi ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, gli introiti derivanti dalla fruizione degli ascensori panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II sono versati direttamente sulla contabilita' del Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 3747/09; relativamente a tale vincolo di destinazione il Commissario delegato provvede all'adozione delle occorrenti iniziative per assicurare il tempestivo accredito alla contabilita' speciale dei predetti introiti.

Art. 16

1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilita', i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonche' delle relative opere connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e integrative, da realizzarsi nella citta' di Roma, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28 maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attività di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e delle connesse funzioni di competenza del comune di Roma.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare:

- a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello svolgimento delle relative attività;
- b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a garantire la prosecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su delega di questi, dall'impresa esecutrice dei lavori, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario può provvedere in via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici. Decorso tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione adottate dal Commissario delegato;
- c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti, rigorose modalità e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestività nella realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e 165, comma 10;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 155.

4. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole «un'indennità» è aggiunta la seguente parola: «mensile».

5. Nell'espletamento delle iniziative previste dal presente articolo, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di due consulenti a cui potrà essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3796). (09A09581)

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 30-07-2009 G.U. n.181 del 06-08-2009

Numero provvedimento: 3796

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, con contestuale nomina del Prefetto di Palermo a Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786;

Ribadita la necessita' di assicurare la continuita' e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali, nonché di disporre tempestivamente delle risorse finanziarie occorrenti a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attivita' di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuita';

Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Palermo, attraverso la preordinazione di strumenti ulteriori rispetto a quelli individuati all'art.1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786;

Visti gli esiti della riunione del 13 luglio 2009;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regioni Marche, nonché le note del Presidente della regione Marche del 24 giugno 2009 e del 15 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:**Art. 1.**

1. Entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comune di Palermo è autorizzato a disporre la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo provvedimento resta in vigore fino ad eventuale nuova variazione adottata con delibera del Consiglio comunale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le necessarie variazioni al bilancio di previsione con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo provvedimento resta in vigore fino ad eventuale nuova variazione adottata con delibera del Consiglio comunale.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio delle regioni Marche, i fondi già trasferiti alla medesima Regione ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, 14 febbraio 1992, n. 185 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per far fronte a specifici eventi calamitosi possono essere utilizzati per le spese inerenti ai danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola causati dagli eventi calamitosi per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 185 del 1992 o dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 con riferimento ai territori individuati come danneggiati.

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. I soggetti attuatori di cui al comma 4 provvedono all'espletamento delle iniziative ai medesimi demandate con i poteri di cui all'art. 3 della stessa ordinanza di protezione civile n. 3747/2009 e sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario delegato».

Art. 4.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 gennaio 2010.

Art. 5.

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati ad assicurare la continuita' del conferimento e smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Palermo-Bellolampo, il Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009 e' autorizzato ad utilizzare una porzione di area ubicata all'interno della predetta discarica, denominata V vasca, per la realizzazione di un sito di discarica per rifiuti non pericolosi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale n. 590 del 10 giugno 2004 ed alle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla compatibilita' ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi, denominata V vasca, prevista nel progetto «Sistema Palermo», approvato con ordinanza commissariale n. 1455 del 29 novembre 2004, dei quali rimane ferma la piena vigenza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: Berlusconi

Disposizioni urgenti di protezione civile.

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 17-06-2009 G.U. n.145 del 25-06-2009

Numero provvedimento: 3783

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;

Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 29 aprile 2009, del presidente della regione Campania del 14 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009, con il quale e' stata istituita una Commissione di garanzia per assicurare un continuo monitoraggio, anche procedimentale, del programma di interventi sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, ottimizzando il collegamento fra il Comitato interministeriale ed il Comitato dei garanti, da un lato, e l'Unita' tecnica di missione, dall'altro;

Ritenuto opportuno, altresì, che ai componenti della suddetta Commissione di garanzia sia attribuito un compenso, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essi debbano essere assistiti da non più di quattro unità di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre amministrazioni del comparto Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, in cui si dispone che la «segreteria del Comitato e il supporto tecnico-logistico alle sue attività» sono assicurati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un figura di livello dirigenziale generale che assicuri, per conto del Segretario generale, anche il coordinamento amministrativo ed operativo tra l'Unita' tecnica di missione e le strutture delle altre Amministrazioni pubbliche di tutte le attività connesse con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, nonché l'attività consulenziale a favore dell'Unita tecnica di missione come stabilito all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009;

Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Vista la nota del Prefetto della città di Palermo del 2 giugno 2009;

Visti gli esiti della riunione del 10 giugno 2009 alla quale hanno partecipato il Commissario delegato per l'emergenza smaltimento rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, i rappresentanti della regione Siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presidente della SOGESID S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo», il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota n. 62 in data 11 giugno 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 dicembre 2008, n. 210;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 relativa al sistema tariffario di conferimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 concernente la previsione di ulteriori misure di ristoro ambientale anche per i Comuni confinanti con quelli che ospitano impianti funzionali alla complessiva azione di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;

Ritenuta, l'ineludibile esigenza di assicurare criteri più rigorosi ai fini del riconoscimento dei contributi di cui alle predette ordinanze di protezione civile, anche alla luce delle sopravvenute previsioni normative, con particolare riferimento al nuovo quadro impiantistico conseguentemente delineatosi;

Vista la nota del 9 giugno 2009 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia» e la richiesta dell'Ufficio di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi sulla rete fognaria del bacino idrografico del fiume Sarno ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, la regione Campania concorre per un importo di euro 10 milioni sul finanziamento di euro 48 milioni posto a carico dell'A.T.O. n. 3 ai sensi della lettera f), del citato comma 1, dell'art. 10, che viene conseguentemente ridotto ad euro 38 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 la regione Campania provvede a valere sulle risorse FAS 2000/2006, che sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Al fine di consentire la celere realizzazione dei lavori di seconda fase dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, il Commissario delegato è autorizzato a procedere all'aggiudicazione del relativo appalto in deroga all'art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi oneri, stimati in euro 14 milioni, si provvede con le seguenti risorse: euro 10 milioni a valere sulle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7072, competenza anno 2004, già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario delegato; euro 2,5 milioni a carico della regione Campania, a valere sulle risorse FAS 2000/2006, da trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato; la rimanente somma a valere sulle economie del quadro economico degli interventi di prima fase dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno.

Art. 2.

1. Al personale della delegazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche, nonché ai dipendenti dei ruoli del Ministero degli affari esteri espressamente designati dal Soggetto attuatore e capo della delegazione per specifiche e temporanee attività, si applicano le

disposizioni previste dall'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

2. Le sopra citate indennita' sono commisurate ai giorni di effettivo impiego nei territori del grande evento e comunque nei luoghi di svolgimento di attivita' ad esso correlate.

3. Ai relativi oneri si provvede a carico della contabilita' speciale n. 5121 intestata al capo della delegazione.

Art. 3.

1. Il sindaco del comune di Lipari - funzionario delegato ai sensi dell'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 e successive modifiche ed integrazioni e' nominato soggetto attuatore per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del molo situato nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per quelle previste dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al predetto soggetto attuatore.

3. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749, la frase «fino ad un massimo di due unita' di personale dipendente» e' sostituita dalla seguente «fino ad un massimo di cinque unita' di personale, anche dirigenziale».

4. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «50 ore di straordinario effettivamente reso» e' sostituita dalla seguente «50 ore di straordinario mensile effettivamente reso, in deroga agli istituti contrattuali vigenti».

5. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale tecnico» e' sostituita dalla seguente «tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 e' aggiunto il seguente comma: «2. Il sindaco del comune di Lipari, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze derivanti dallo stato di emergenza in atto, puo' stipulare contratti a tempo determinato trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2009 - nel limite massimo di 5 unita' da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n.3225/2002 - per implementare la dotazione organica del Corpo di polizia municipale comunale. Per le medesime finalita' il sindaco del comune di Lipari avvia programmi di gemellaggio con altri Enti locali per lo svolgimento di attivita' di protezione civile».

Art. 4.

1. Ai componenti della Commissione di garanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009 e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'Unita' tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009, per il supporto alla Commissione di garanzia di cui al comma 1, e' altresì assegnato un contingente di non piu' di cinque unita' di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre Amministrazioni del comparto Ministeri.

3. Al fine di assicurare l'attività consulenziale prevista all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, nonché il coordinamento amministrativo e operativo tra le attività dell'Unità di cui al comma 2 e quelle delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Amministrazioni che svolgono funzioni connesse con le celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, presso la stessa Unità opera, altresì, un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale, il quale risponde direttamente al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. Al predetto dirigente, il quale si avvale del supporto tecnico e logistico dell'Unità, è assegnato un collaboratore, nominato dal responsabile dell'Unità tecnica di missione su proposta dello stesso dirigente, scelto tra personale anche estraneo alla pubblica amministrazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con un compenso non superiore a 18.000 euro annui lordi.

4. La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata dalle economie di spesa realizzate a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e dalle risorse finanziarie già attribuite alla preesistente Struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007.

Art. 5.

1. Il presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, è autorizzato a versare le risorse residue di euro 2.477.465,60, disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della provincia di Bologna al fine di consentire ai soggetti attuatori il completamento degli interventi previsti nel relativo programma di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.

2. Il presidente della provincia di Bologna, a seguito del completamento degli interventi in questione, ove accerti eventuali economie, provvede alla relativa restituzione, mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica anche mediante l'adozione di misure compensative, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 è autorizzato ad effettuare interventi di riforestazione sia sul territorio italiano che all'estero, da affidare ad imprese dotate di particolare esperienza in tale settore.

A tal fine gli interventi di riforestazione potranno essere effettuati anche su aree percorse dal fuoco, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento del G8.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede a definire le modalità di accesso e di utilizzazione dei locali facenti parte della Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila.

3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza Italiana del G8 nella città dell'Aquila, è istituito un tavolo di coordinamento presieduto dal Commissario delegato cui partecipano i vertici delle istituzioni coinvolte nella

gestione degli aspetti della sicurezza, della logistica e della mobilita', che, in connessione con la sala operativa della questura dell'Aquila, impartisce le direttive per l'immediata soluzione di problematiche che possono limitare o impedire l'ordinato svolgimento del vertice.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare gli indispensabili interventi urgenti necessari al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed all'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, le deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 ed all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008, n. 3642, si applicano anche alle acquisizioni effettuate nell'ambito dei contratti in corso per la realizzazione del Sistema tecnologico integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile o dei connessi contratti di natura complementare.

Art. 8.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 le parole: «l'ing. Fabio De Santis» sono sostituite dalle parole «l'architetto Elisabetta Fabbri».

2. Al Commissario delegato di cui al comma 1 e' attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori del nuovo Auditorium di Firenze, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale.

3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «2. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono richiedere l'apertura di apposite contabilita' speciali ai medesimi intestate».

Art. 9.

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764 e' abrogata la seguente frase: «sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle operazioni di conferimento ed abbancamento dei rifiuti urbani presso la discarica di Palermo - Bellolampo ed avviare i necessari interventi di ampliamento e di messa in sicurezza della discarica stessa, la regione Siciliana e' autorizzata a trasferire, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Palermo, la somma di euro 4.500.000,00, a valere sui Fondi per la programmazione operativa regionale - periodo 2007-2013, obiettivo specifico 2.4 - linee di intervento 244 e 241.

Art. 11.

1. Al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato nella gestione della situazione di criticita' nella raccolta dei rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, sono corrisposte, fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Al personale delle Forze armate appartenente al IV Reggimento Guastatori del II FOD dell'Esercito italiano impiegato per garantire il corretto funzionamento del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, e' attribuita una speciale indennita' operativa mensile onnicomprensiva forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno,

sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in relazione al grado o qualifica rivestiti.

3. Agli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui ai commi 1 e 2 e dall'utilizzo dei mezzi e materiali occorrenti si provvede a valere sul Fondo nazionale della protezione civile.

Art. 12.

. Agli stranieri che faranno ingresso in Italia, per partecipare ai XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, muniti di visto d'ingresso per «gara sportiva» denominata XVI Giochi del Mediterraneo, e ai giornalisti con visto d'ingresso per missione, si applica la disciplina prevista dall'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.

Art. 13.

1. Al personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia impiegato su richiesta del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, ovvero del Soggetto Attuatore di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, per prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle esigenze correlate al grande evento della presidenza italiana del G8, nel periodo dal 13 giugno al 13 luglio 2009, possono essere corrisposte fino a 100 ore di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Al predetto personale, ove non residente nella regione Abruzzo, è corrisposto il trattamento economico di missione dal luogo di residenza. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse disponibili al Commissario delegato per l'organizzazione del G8 ed anticipati dalle Amministrazioni di appartenenza del personale di che trattasi.

Art. 14.

1. Il personale militare delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri posto a disposizione dei Prefetti delle province interessate per le esigenze di pubblica sicurezza, connesse allo svolgimento del Vertice G8 di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, agisce con le funzioni di cui all'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009, n. 125. Si applicano le altre disposizioni contenute nel medesimo art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 92/2008 sopra citato.

Art. 15.

1. All'art. 3, comma 16-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo le parole: «Gli incarichi» sono inserite le seguenti «dirigenziali nonché quelli» e le parole «Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali, e Comunicazione» sono soppresse e dopo le parole «della presente ordinanza.» sono inserite le seguenti: «L'assegnazione del personale non dirigenziale già impiegato, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle Missioni sopra richiamate cessa ove non confermata con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le medesime disposizioni si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale o titolare di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti presso le soppresse Missioni «Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali», e «Comunicazione», sulla base di provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-legale.».

Art. 16.

1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare

riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 e' sostituito dal seguente: «4.

A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di impianti di trasferimento di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».

2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 così come sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 e' sostituito dal seguente: «6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, e' autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verra' riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».

Art. 17.

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «il dott. Alfredo Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite con le seguenti parole «dott.ssa Adriana Volpini, dirigente dei ruoli del Dipartimento della protezione civile».

Art. 18.

1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà degli interventi straordinari finalizzati al superamento del contesto emergenziale in atto nelle aree archeologiche di Roma, e limitatamente alla porzione in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai correlati vincoli e condizioni, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, si applicano anche al compendio costituito dal Monumento a Vittorio Emanuele II.

2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, le parole «percentuale dello 0,5%» sono sostituite dalle parole «percentuale dell'1%».

Art. 19.

1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale ai dipendenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, i compensi ivi previsti sono ridotti al 50%.

Art. 20.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale, comandato anche appartenente alle Amministrazioni regionali previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 maggio 2009**

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3774).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e le note del presidente della regione Basilicata del 16 aprile 2009 e del presidente della regione Lazio del 14 maggio 2009;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008, e la nota del 13 maggio 2008, del presidente della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008;

Vista la nota del 26 marzo 2009 del presidente della regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673, del 30 aprile 2008, e la nota del presidente della regione Marche;

Visto l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 13 maggio 2009 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la nota della prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo del 16 marzo 2009, nonché la nota del presidente della regione Puglia del 5 maggio 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19, del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 del 31 ottobre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine» e la richiesta del Commissario delegato, presidente della regione autonoma Friuli; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 è così sostituito: «1. L'architetto Roberto Cecchi è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il

superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica».

Art. 2.

1. Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, è autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito.

Art. 3.

1. Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, il presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, della predetta ordinanza n. 3734/2009, è autorizzato ad emanare, d'intesa con i sindaci di Ponza e di Ventotene, apposita ordinanza, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto persone, veicoli e merci, per le tratte riguardanti i comuni di Ponza e di Ventotene, nonché ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti dei predetti comuni. L'ordinanza determinerà l'importo del contributo - che non potrà comunque essere superiore a un euro per singolo biglietto - e le modalità attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere rimosse dalle compagnie di navigazione. Il predetto contributo non potrà essere applicato ai passeggeri che dichiarano di essere residenti nei comuni di Ponza e di Ventotene in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le somme percepite in attuazione del comma 1, sono versate, a cura dei soggetti abilitati alla riscossione, nell'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato e dallo stesso trasferite, previa accurata verifica delle somme rimosse, nei bilanci dei comuni di Ponza e di Ventotene, sulla base di un apposito piano degli interventi, redatto dai predetti comuni e trasmesso per l'approvazione al Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato, presidente della regione Marche, di cui alla medesima ordinanza, è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690, del 4 luglio 2008, per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie:

- quanto a euro 6.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 3110 del 2001;
- quanto a euro 5.000.000,00 a valere sui residui del Fondo regionale di protezione civile, di cui euro 2.500.000,00 a valere sull'annualità 2002, euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2004, ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2005;
- quanto a euro 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;
- quanto a euro 250.000,00 derivanti da economie rivenienti ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate per l'espletamento delle attività dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, anche ai sensi dell'art. 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 2009 e dell'art. 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 2009.

3. Tenuto conto della specificità della situazione determinatasi nella regione Liguria in ordine alla natura ed agli effetti degli eventi calamitosi occorsi nei mesi di febbraio e aprile 2009 al territorio regionale, il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2009, è autorizzato, ove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, a provvedere con i poteri conferiti ai sensi della predetta ordinanza, anche con le risorse di cui al comma 1.

Art. 6.

1. In relazione alla dichiarazione del grande evento per il Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011 ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale, la regione Marche è autorizzata:

- a) ad utilizzare la propria rete digitale a larga banda sulla frequenza 6,4 Ghz per la trasmissione in fonia e per il transito dei dati in deroga al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 349 del 12 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;
- b) a realizzare la Sala operativa unificata permanente presso il Centro polifunzionale ubicato in località Passo Varano del comune di Ancona, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente.

2. L'approvazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituisce variante ai piani urbanistici.

3. La regione Marche, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla Conferenza di servizi un rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità,

le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Al comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4;».

Art. 7.

1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 del 2005, il termine stabilito ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661, del 19 marzo 2008, è differito al 30 giugno 2009.

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».

2. All'art. 2, comma 2, dopo le parole: «enti locali e territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Foggia» e dopo le parole: «vigente legislazione» è aggiunto il seguente periodo: «qualora si tratti di personale appartenente alla carriera prefettizia allo stesso è riconosciuta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità mensile di posizione in godimento».

3. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, le parole: «un'unità» sono sostituite dalle parole: «due unità».

4. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8. - 1. Al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art.

1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009, ed ai soggetti attuatori, dallo stesso nominati, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.

2. Nei confronti dei soggetti attuatori, il trattamento economico di cui al precedente comma è cumulabile con il trattamento economico di missione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009.».

Art. 9.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007, le parole: «della regione autonoma della Sardegna,» sono sostituite dalle parole: «della regione Abruzzo,».

Art. 10.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per la celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011, ed al fine di consentire un continuo monitoraggio, anche procedimentale, ed un impulso al programma delle predette celebrazioni, sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di garanzia composta da tre componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità, a cui potrà essere riconosciuto un compenso.

2. Agli oneri relativi ai compensi ed al funzionamento della Commissione, si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della Struttura di missione.

Art. 11.

1. All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle parole: «Il capo della Missione amministrativo-finanziaria».

2. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, all'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma: «16-bis. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti per le esigenze delle soppresses Missioni "Finanziaria", "Coordinamento consorzi di bacino e istituzioni territoriali", "Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta", "Gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa", "Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali", e "Comunicazione" cessano, ove non confermati con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.».

3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Missione amministrativo-finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756, il capo Missione è autorizzato ad avvalersi, per prestazioni di lavoro straordinario, di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo della Missione amministrativo-finanziaria.

Art. 12.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma: «3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 è corrisposto un compenso pari al 40% del trattamento economico in godimento».

Art. 13.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola, nonché in considerazione dei maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» è sostituita dalla seguente: «quarantennale».

Art. 14.

1. Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3172, del 31 ottobre 2008, per la conclusione delle attività nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, è prorogato di sessanta giorni.

2. Le rate del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti a favore del Commissario delegato, ancora in essere alla data di cessazione delle attività del medesimo, saranno liquidate direttamente a favore della predetta Cassa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia a carico del finanziamento già previsto da apposita legge regionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Presidente: Berlusconi

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3747).

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 12-03-2009 G.U. n.67 del 21-03-2009

Numero provvedimento: 3747

Termine emergenza: 31-12-2009

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;

Considerato che gli eventi climatici di natura eccezionale verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 hanno determinato un serio aggravamento dei fenomeni di avanzato dissesto nonche' una rapida progressione dei rischi strutturali per l'intero patrimonio archeologico di Roma e provincia;

Considerato che per fronteggiare la grave situazione di criticita' ed il rischio imminente di crolli che caratterizza le aree archeologiche di Roma e provincia si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle strutture e dei manufatti ivi localizzati; Tenuto conto che la straordinarieta' della situazione determinatasi nelle aree archeologiche di Roma e provincia richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere tempestivamente assunte con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 6 febbraio 2009 nella quale si evidenzia l'urgenza e la necessita' di intervenire sul patrimonio archeologico di Roma e di Ostia antica al fine di porre in sicurezza i siti archeologici e procedere con opere funzionali alla conservazione degli edifici monumentali onde evitare la perdita di un patrimonio culturale di valore eccezionale; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri - e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sottoporre, alla preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 8, che prevede:

- a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia delle predette aree archeologiche;
- b) opere di manutenzione straordinaria e consolidamento occorrenti per impedire il degrado di beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;
- c) ogni altra iniziativa comunque necessaria al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza dei siti, del personale ivi

impiegato e dei visitatori ed al ripristino ambientale.

3. Al Commissario delegato non e' corrisposto alcun compenso in ragione dei maggiori compiti svolti ai sensi della presente ordinanza.

4. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il Commissario delegato provvede alla nomina e alla individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori.

5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati.

6. Il Commissario delegato e' altresì autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata risoluzione dei contratti relativi ai lavori in corso ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato può, altresì, disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza accordate.

7. Ferme restando le competenze della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e della Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia in materia di tutela dei beni archeologici, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico, il Commissario delegato provvede d'intesa con i Soprintendenti.

8. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e' istituita, nell'ambito del Tavolo costituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 dicembre 2008, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento, presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma, e composta da due esperti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione provvede all'approvazione del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 nonché esprime parere vincolante sui singoli progetti di intervento di cui all'articolo 2, comma 2.

9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da dieci unità di personale, di cui al massimo di cinque unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le restanti unità di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare da collocarsi in posizione di distacco o comando.

10. Al personale proveniente dalla pubblica amministrazione e collocato in posizione di distacco o comando, fermo restando il trattamento economico in godimento, e' attribuita un'indennità, ad esclusione del trattamento di missione, pari all'ammontare di settanta ore di lavoro straordinario feriale diurno.

11. Nell'espletamento delle iniziative previste dalla presente

ordinanza di protezione civile, il Commissario delegato e' altresì autorizzato ad avvalersi di un esperto a cui potrà essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'articolo 4.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche e delle professionalità interne al Ministero dei beni e delle attività culturali, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza provvede all'approvazione dei progetti già positivamente licenziati dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 8, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua partecipazione. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, archeologico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura

medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della meta'.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 5, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181; legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articoli 50 e 54; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 7; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1998, n. 66; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede: quanto ad euro 10.000.000,00 a carico del bilancio della Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; quanto ad euro 12.000.000,00, mediante utilizzo delle somme gia' impegnate con provvedimento del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni archeologici, del 30 dicembre 2008, n. 7031, a valere sui finanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualita' 2007-2008 in deroga alle modalita' e alle procedure ivi stabilite; quanto ad euro 6.000.000,00, mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualita' 2009, in deroga alle modalita' e alle procedure ivi stabilite; quanto ad euro 2.315.394,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziaste ai sensi dell'art. 1, comma 78, lettera o), della legge n. 266 del 2005 iscritte nello stato di previsione del

Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8095 - annualità 2009;

quanto ad euro 1.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;

quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;

quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2008.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalle Amministrazioni statali e dai soggetti interessati direttamente su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita intestata al Commissario delegato e rimangono vincolate all'effettuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza tranne la percentuale dello 0,5% che può essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale.

3. Gli Enti pubblici e Arcus s.p.a. sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie appositamente finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il Presidente: Berlusconi

